

## Ecobonus 2018: portale ENEA per la trasmissione dei dati in attivazione. I dettagli

Matteo Peppucci - INGENIO 27/02/2018

*Il nuovo sito ENEA per trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018 sarà attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018*

Il portale ENEA comunica che il nuovo sito ENEA "<http://finanziaria2018.enea.it>" sarà attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali attuative della Legge di Bilancio 2018.

Ricordiamo che il portale ENEA è il canale ufficiale di trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018. In merito, si precisa anche che "l'eventuale deroga rispetto alla scadenza di 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori per l'invio verrà comunicata non appena possibile".

### La tabella riepilogativa degli sgravi

INTERVENTI AMMESSI	ALIQUTA DETRAZIONE
SERRAMENTI E INFISSI	50%
SCHERMATURE SOLARI	
CALDAIE A BIOMASSA	
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A	
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto	65%
POMPE DI CALORE	
SCALDACQUA A PDC	
COIBENTAZIONE INVOLUCRO	
COLLETTORI SOLARI	
GENERATORI IBRIDI	
SISTEMI BUILDING AUTOMATION	
MICROCOGENERATORI	
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente)	70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente + QUALITA' MEDIA DELL'INVOLUCRO)	75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO)	80%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superficie disperdente + RIDUZIONE 2 CLASSI RISCHIO SISMICO)	85%

## Riduzione aliquota al 50%

Le principali novità riguardano la riduzione dell'aliquota di detrazione al 50% per:

- interventi relativi alla **sostituzione di finestre comprensive di infissi**;
- **schermature solari**;
- **caldaie a biomassa**;
- **caldaie a condensazione**, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

## Aliquota confermata al 65%

Resta confermata al 65% l'aliquota per:

- interventi di coibentazione dell'involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- generatori d'aria a condensazione.
- sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

## Aliquota confermata al 70 e 75% per i condomini

**Gli interventi di tipo condominiale sono confermati con aliquote al 70 e 75%.** Nello specifico, si tratta delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Qualora **gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell'80%.** Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all'85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.